



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LIGURIA
Ufficio Amministrazione / Sezione Acquisti

Piazza Cavour n. 1 – 16128 GENOVA – tel.010.2571 fax 010.2572515 – P.I. 95058630104 – PEC (GE0520000p@pec.gdf.it)

OGGETTO: affidamento dell'incarico di Capo del Servizio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza di Genova, per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2018.
Scrittura privata per corrispondenza commerciale - CIG: Z262204AC6

Egr. Dottor

Trasmissione a mezzo PEC:

Si commette incarico alla S.V., per il **periodo 1° MARZO – 31 DICEMBRE 2018**, la prestazione professionale di **Capo del Servizio Sanitario presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, con sede in Piazza Cavour n.1 in Genova.**

L'importo complessivo massimo presunto, per il periodo preso in esame, ammonta ad € **26.500,00** (ventiseimilacinquecento/00) al lordo della ritenuta d'acconto ed altri oneri fiscali eventualmente a carico del percipiente.

ART. 1 - OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'oggetto dell'attività professionale da espletare nella funzione di Capo del Servizio Sanitario comprende:

- lo svolgimento di mansioni di carattere medico - legale ed igienico - profilattiche nei confronti del personale del Corpo dipendente da questo Ente Amministrativo;
- l'osservanza delle direttive in materia di collocamento in aspettativa, e connesse procedure, per motivi sanitari, previste dalla Circolare n. 258000/ 102 del 4 agosto 2004 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto;
- la redazione di relazioni sanitarie;
- la predisposizione, avvalendosi del personale militare del Servizio Sanitario, di documenti di statistica sanitaria;
- la cura e la buona conservazione delle dotazioni di farmaci e materiale sanitario dell'Infermeria;
- la vigilanza sulla regolare tenuta, da parte del personale preposto, dei registri prescritti esistenti presso l'Infermeria;
- monitoraggio dell'attività di assistenza psicologia svolta dallo Sportello di Ascolto di riferimento (vds. Circ. 159303/14 datata 05/06/2014 del Comando Generale - Direzione di Sanità)
- i contatti necessari con il Medico del lavoro competente per il Comando Regionale Liguria, designato dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- la comunicazione al Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria delle novità riguardanti l'andamento del Servizio Sanitario e le proposte dirette a migliorare – qualora occorrenti – lo stato sanitario di questo Ente Amministrativo;
- ogni altra incombenze di carattere sanitario disposta dal Comandante del Reparto T.L.A. Liguria della Guardia di Finanza in virtù di leggi, regolamenti o circolari.

Il presente rapporto negoziale non può essere assimilato in alcun modo al rapporto di lavoro dipendente anche nell'ipotesi eccezionale in cui la S.V. risultasse affidatario della prestazione per più anni consecutivi.

Nello svolgimento dell'incarico attribuito, la S.V. sarà tenuto all'osservanza del Codice di deontologia medica.

E' cura della S.V. dare copia della presente scrittura al Dottore sostituto sopra richiamato.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

In base a quanto stabilito dal D.Lgs.nr. 276/2003 la prestazione oggetto del rapporto contrattuale non è riconducibile ad alcun programma o progetto e sottende comunque l'autonomia della prestazione d'opera della S.V., anche in relazione al numero settimanale di ore pattuite, che non corrispondono all'orario settimanale del medico militare, la cui figura professionale, il medico convenzionato va parzialmente a sostituire, seppur con differenti regole giuridiche proprie del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:

Genova, Piazza Cavour, n.1.

ORARIO GIORNALIERO:

La prestazione professionale in sede del Capo del Servizio Sanitario avrà durata massima giornaliera di cinque ore (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) per cinque giorni a settimana (sabato e festivi esclusi).

DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE:

10 mesi (dal 1° marzo al 31 dicembre 2018)

Nelle more della definizione della nuova procedura di gara sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere l'eventuale proroga contrattuale alle medesime condizioni per un periodo massimo di tre mesi.

E' possibile che, per esigenze dell'Amministrazione e/o impegni inderogabile della S.V., le ore possano essere differentemente distribuite.

La S.V. potrà avvalersi del mezzo di trasporto messo a disposizione dall'Amministrazione, nei termini di cui sopra, anche per gli incarichi demandatigli alla sede di Genova, previa autorizzazione del Comandante del Reparto e **rilascio di dichiarazione di esonero da responsabilità per l'Amministrazione.**

In caso di incidenti connessi con l'uso del mezzo messo a disposizione dall'Amministrazione, il risarcimento non potrà comunque andare oltre quanto liquidato a favore del trasportato dalla compagnia assicuratrice.

ART. 3 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'onorario pattuito con la S.V. è così determinato:

Tariffa oraria per lo svolgimento delle funzioni di Capo del Servizio Sanitario:

- € _____/h (al lordo degli oneri e delle imposte di legge).

Il compenso massimo della presente scrittura ammonta ad € 26.500,00 (al lordo della ritenuta d'acconto ed altri oneri fiscali eventualmente a carico del percipiente).

L'importo complessivo di € 26.500,00 rappresenta il limite massimo di impegno per l'Amministrazione e non costituisce vincolo di spesa, talché codesto professionista nulla potrà pretendere dall'Amministrazione qualora nel corso del periodo succitato non siano state effettuate prestazioni per il succitato ammontare.

Saranno corrisposti compensi per le sole ore effettivamente prestate presso l'infermeria di questo Reparto.

Nessun compenso è dovuto dall'Amministrazione o dagli utenti al sostituto medico, il quale regolerà le proprie spettanze direttamente ed esclusivamente con la S.V., nel rispetto del principio dell'equo compenso.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni avverrà posticipatamente per ciascun mese solare. La S.V. dovrà emettere fattura esclusivamente in formato elettronico. Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della attestazione di conformità da parte del militare dell'infermeria a ciò delegato (e non dalla data di emissione della fattura).

I pagamenti saranno subordinati alla verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità fiscale e contributiva della S.V.

Nel caso in cui La S.V. si sia assentata per i motivi di cui all'art.1, il pagamento della fattura avverrà previa esibizione anche della parcella quietanzata del sostituto medico, il quale percepirà lo stesso onorario.

ART. 6 - RISOLUZIONE

La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente previsti nei precedenti articoli:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro la data prefissata;
- d) in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- e) in caso di comunicazione di tre diffide derivanti da inadempienze gravi, secondo le valutazioni di questo Comando, o per reiterata applicazione di penali.
- f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto per colpa del contraente l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

L'esecuzione in danno non esime dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere nei seguenti casi obbligatori :

- per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici del Corpo ovvero di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica;
- per determinazioni di soppressione/sospensione/interruzione del servizio sanitario, disposte dal Comando Generale;
- per determinazioni di soppressione/trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale;
- attivazione di uno degli strumenti di acquisto di Consip S.p.A. pertinente al bando in argomento.

In caso di recesso obbligatorio il professionista avrà diritto solamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al giorno della rescissione.

La stipula della presente scrittura privata, avviene sulla base di autocertificazioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, rilasciate da codesto professionista.

Resta, quindi, convenuto tra le parti della presente scrittura privata che, ove la verifica delle citate autocertificazioni evidenzia taluna delle circostanze che comportino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, da parte di codesto professionista, il rapporto contrattuale dedotto nella presente scrittura privata si intenderà risolto di diritto, difettando la capacità di contrarre dell'appaltatore, per fatto e causa di quest'ultimo.

La prestazione sanitaria in argomento è tuttavia subordinata all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 53 del D. Lgs. nr. 165/2001, così come aggiornato ed integrato dalla legge nr. 190/2012.

ART.7 – ASSENZE DAL SERVIZIO

L'assenza dal servizio della S.V. sarà consentita solo per gravi e comprovate esigenze personali, familiari o professionali e sino ad un massimo di 30 gg. In tal caso il professionista in caso di assenza non programmata dovrà informare tempestivamente il Comandante dell'Ente con ogni mezzo (telefono, fax o email), mentre in caso di assenza programmata con almeno 7 gg. di preavviso. Nel periodo di assenza la S.V. dovrà comunque assicurare a sue spese la presenza del sostituto medico Dott. _____, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione o gli utenti.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale le assenze superino complessivamente i 30 gg. verrà applicata una penale pari al 3% dell'importo giornaliero, per ogni giorno di assenza che superi tale soglia. In ogni caso il contratto si intende risolto di diritto qualora le assenze – a qualunque titolo - nel corso del rapporto contrattuale superino complessivamente i 50 gg..

ART. 7 - PENALI

In caso di inadempimento parziale e/o totale e/o di ritardo nell'adempimento della prestazione del servizio da parte del professionista, quale ne sia la causa, salvo il caso di colpa dell'Amministrazione, quest'ultima applicherà le disposizioni previste dal "Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" (D.M.E.F. n.181/2014).

Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione competente su segnalazione dell'inadempimento fatta dal Dirigente del Servizio Sanitario del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, previa contestazione al professionista. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.

In particolare verrà applicata una penale fissa pari ad € 50,00 per ogni ora di ritardo oltre l'orario di servizio concordato.

Inoltre, verrà applicata una penale fissa pari ad € 100,00 in caso di ingiustificata mancata presentazione nei giorni prestabiliti di svolgimento del servizio.

ART. 8 - NORME GENERALI

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere in qualunque tempo il rapporto negoziale con preavviso scritto comunicato a mezzo PEC con quindici giorni di anticipo, qualora ricorrano motivi di doglianza connessi con l'espletamento delle mansioni affidate e sopra indicate, rilevanti sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale;
2. Le spese relative all'imposta di bollo, alla dattiloscrittura e copia della presente scrittura privata, sono a carico della S.V.;
3. Il presente rapporto negoziale soggiace, per quanto applicabile, alla disciplina stabilita dal "Capitolato Generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" (D.M.E.F. n.181/2014).

ART. 9 – COMUNICAZIONI

Si conviene che ogni comunicazione inerente la presente scrittura deve essere intrattenuta tra codesto Professionista e questo Ufficio Amministrazione e dovrà intercorrere esclusivamente a mezzo PEC.

ART. 10 – CLAUSULA DI SALVAGUARDIA

Il presente contratto diventerà efficace solamente dopo l'approvazione, all'esito della verifica dei requisiti

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto in caso di esito negativo della verifica dei requisiti.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Paolo Bergia)

per accettazione Genova,

f.to
